

Citta' metropolitana di Torino

Integrazione per variante progettuale alla D.D. n. 18138 del 27.07.2016. Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione trentennale alla Società Edison S.p.A. su terreni comunali gravati da uso civico per impianto idroelettrico in Comune di Quassolo (TO). Espressione parere favorevole ex comma 3 lett. a) secondo periodo art. 6 Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. [Prat. U.C. 82/20].

Allegato

ATTO N. DD 6233

DEL 30/12/2020

Rep. di struttura DD-RA2 N. 104

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: INTEGRAZIONE PER VARIANTE PROGETTUALE ALLA D.D. N. 18138 DEL 27.07.2016. MUTAMENTO TEMPORANEO DI DESTINAZIONE D'USO CON CONCESSIONE TRENTENNALE ALLA SOCIETÀ EDISON S.P.A. SU TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO PER IMPIANTO IDROELETTRICO IN COMUNE DI QUASSOLO (TO). ESPRESSIONE PARERE FAVOREVOLE EX ART. 6 COMMA 3 LETT. A) SECONDO PERIODO LEGGE REGIONALE N. 29/2009 E S.M.I. [PRAT. U.C. 82/20].

Considerato che per la realizzazione di un impianto idroelettrico in Comune di Quassolo (TO) risulta necessario l'ottenimento, da parte del soggetto richiedente, dell'Autorizzazione Unica e, tra gli endoprocedimenti, il rilascio dell'autorizzazione in materia di usi civici, in quanto risultano interessate alcune terre civiche site nel territorio dello stesso Comune;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 85-18138 del 27.07.2016, con la quale la Dirigente del Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni autorizzava il Comune di Quassolo al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione trentennale dei terreni comunali gravati da uso civico, distinti al C.T. Foglio 9 Mappali 419 – 663 – 671 e Foglio 12 Mappali 153 – 161, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Quassolo a mezzo di derivazione d'acqua dal fiume Dora Baltea favore della Società Edison S.p.A. con sede legale in Milano;

Rilevato che, nel corso della Conferenza di servizi autorizzatoria indetta dalla competente Direzione della Città Metropolitana di Torino, sono state presentate dal soggetto richiedente Edison s.p.a. variazioni progettuali che richiedono una integrazione alla citata D.D. 85-18138/2016 sia a livello economico-valutativo, attraverso l'aggiornamento della relazione peritale, sia a livello grafico-progettuale, attraverso l'adeguamento del piano particellare;

Vista la comunicazione del Comune di Quassolo (TO), PEC prot. n. 1649 in data 16.10.2020, prot. CMTO n. 73105 del 16.10.2020, di trasmissione della Perizia estimativa per l'aggiornamento dei canoni di concessione pluriennale derivanti dalle modifiche progettuali, a firma del Geom. Luciano Cutellè, e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16.10.2020 di approvazione della stessa;

Preso atto della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Quassolo (TO) n. 11 del 16.09.2020, con la quale è stato conferito l'incarico professionale al Geom. Luciano Cutellè, con studio in Torino, per la redazione della Perizia di stima relativa alla variata quantificazione del canone di concessione pluriennale, a seguito della variante non sostanziale progettuale apportata dalla Società Edison per l'impianto idroelettrico da realizzarsi su terre civiche in Comune di Quassolo;

Richiamata l'autorizzazione in materia di usi civici, concessa dalla Città Metropolitana di Torino in data 27.07.2016 al Comune di Quassolo (TO), per farne parte integrante e sostanziale, esclusivamente per le invariate parti rispetto al presente provvedimento;

Acquisita ed esaminata la documentazione pervenuta tramite la sopra menzionata PEC del 16.10.2020 e, in particolare, la Perizia di stima asseverata e datata 09.10.2020, di cui al prot. Comune di Quassolo (TO) n. 1612 del 09.10.2020, redatta dal tecnico incaricato Geom. Cutellè, relativa agli immobili siti nel Comune di Quassolo distinti in C.T. al Foglio 9 Mappali 419 – 663 – 671 e Foglio 12 Mappali 153 e 161, nonché approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16.10.2020;

Considerato che il vaglio della relazione peritale ha fatto emergere la necessità di richiesta di integrazioni documentali, come da comunicazioni della CMTO prot. nn. 88519 del 26.11.2020 e 94483 del 14.12.2020, trasmesse nelle medesime date al Comune di Quassolo tramite PEC;

Verificata la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Quassolo (TO), con PEC prot. nn. 1975 del 11.12.2020 e 2082 del 29.12.2020, comprensiva della Perizia tecnico-economica rielaborata dal Geom. L. Cutellè ed approvata con Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 25 del 10.12.2020 e 28 del 28.12.2020;

Visto il Decreto del Commissariato degli usi civici in data 05.11.1935, con il quale sono state individuate le aree gravate dagli usi civici del Comune di Quassolo ed assegnate a Categoria a) il mappale 153 F. 12 di mq 62.098 ed alla Categoria b) il mappale 419 del F. 9 di mq 14.240;

Preso atto, attraverso la disamina della Relazione Peritale, che i mappali 663 e 671 del Foglio 9 e 161 del Foglio 12, sebbene non elencati nel Decreto Commissariale di cui sopra, debbano essere ritenuti gravati da uso civico, perché rispettivamente derivati dagli aggiornamenti catastali degli originari mappali 419 e 153;

Tenuto conto che:

- la rielaborazione peritale quantifica tra i vari importi economici, ristori economici per mancati frutti temporanei annuali e trentennali, canoni concessori trentennali, indennità di asservimento trentennali e canone per materiale da scavo in esubero;
- la variazione progettuale più significativa consiste nel diverso posizionamento della cabina di consegna e del relativo elettrodotto, da realizzarsi sul mappale 419 del Foglio 9;
- la cabina di consegna è un piccolo edificio, costituito da n. 3 locali aventi dimensioni pari a m 3,50 di larghezza e lunghezza pari a 5,00 m, 1,20 m e 2,70 m, dotato di copertura a doppia falda;
- il collegamento tra il locale di produzione dell'impianto ed il locale di consegna dell'energia avviene mediante un elettrodotto MT/BT interrato della lunghezza pari a 95 m circa;
- l'allacciamento della cabina di consegna alla linea MT esistente, avviene mediante un elettrodotto MT interrato di lunghezza pari a 50 m, circa;
- la superficie complessiva, interessata dalla realizzazione dell'opera è pari a mq 30.183 a vario titolo, [impianto, accesso, elettrodotto interrato od occupazione area da cantiere], secondo la tabella riportata alla

pagina 12 della Relazione peritale, identificata al prot. comunale n. 2066 del 28.12.2020;

Preso altresì atto, attraverso la Relazione peritale, della variazione progettuale in argomento, della conseguente corretta rilocalizzazione catastale con individuazione della tipologia di intervento e della rispettiva superficie interessata, schematizzata come segue:

- Foglio 9 Particella 419 – Impianto – mq 4.155;
- Foglio 12 Particella 161 – Impianto – mq 2.487;
- Foglio 9 Particelle 419-663 – Accesso – mq 445;
- Foglio 9 Particella 419 – Elettrodotto interrato – mq 98;
- Foglio 12 Particella 161 – Elettrodotto interrato – mq 48;
- Foglio 9 Particella 663 – Area da cantiere – mq 545;
- Foglio 9 Particella 419 – Area da cantiere – mq 7.421;
- Foglio 9 Particella 671 – Area da cantiere – mq 230;
- Foglio 12 Particella 161 – Area da cantiere – mq 2.686;
- Foglio 12 Particella 153 – Area da cantiere – mq 12.068;

Rilevato che:

- tra i terreni oggetto della concessione trentennale rientrano le aree aventi quale tipologia d'opera: impianto, accesso ed elettrodotto, per una superficie complessiva di mq 7.233;
- tra i terreni interessati dalla prevista occupazione annuale di cantiere rientrano le aree riportanti la tipologia d'opera area da cantiere, per una superficie complessiva pari a mq 22.950;

Evidenziato che, a livello economico valutativo, la Relazione peritale quantifica esclusivamente le nuove voci oggetto di variazione relative alla cabina elettrica, alla struttura principale ospitante l'impianto e all'elettrodotto interrato, non presenti nella Perizia estimativa del 2016, nonché attualizzati con aggiornamento ISTAT dei canoni determinati già nel 2016;

Preso atto, attraverso la Relazione peritale prot. comunale n. 2066 del 28.12.2020, che l'importo complessivo periziato, relativo alla determinazione onnicomprensiva del canone concessorio annuale e trentennale (il quale tiene conto delle differenti destinazioni/utilizzazioni sopra richiamate), risulta pari ad € 141.160,19= [centoquarantunmilacentosessanta/19];

Tenuto conto che l'Ufficio Usi Civici della CMTO ha completato la procedura istruttoria nel mese di dicembre 2020 a causa dell'intervenuta necessità di richiedere successive integrazioni documentali, motivate dall'occorrenza di chiarimenti ed aggiornamenti economico-valutativi, e della conseguente sospensione dei termini procedimentali amministrativi nell'attesa della documentazione integrativa;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento istruttorio, a seguito delle intervenute integrazioni documentali da parte del Comune di Quassolo, trasmesse con PEC prot. nn. 1975 del 11.12.2020 e 2082 del 29.12.2020, completato con la trasmissione degli specifici documenti aggiornati per procedere al mutamento temporaneo e contestuale rilascio della concessione in via amministrativa delle terre civiche, identificate al C.T. quali Mappali nn. 419 – 663 – 671 del Foglio 9 e nn. 153 - 161 del Foglio 12, in favore della Società Edison S.p.A., per la costruzione e gestione di un impianto idroelettrico in Comune di Quassolo;

Riscontrata pertanto, alla data del 29.12.2020 la completezza della documentazione, ai sensi del

Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016, si è proceduto al perfezionamento della scheda e relazione istruttoria pratica U.C. 82/20, conservata agli atti presso l'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino;

Considerato che la menzionata Relazione e scheda istruttoria pratica U.C. 82/20 dettagliano specificatamente tutti i documenti nuovamente prodotti dal Comune di Quassolo, tra i quali: Estratto di mappa, Copia del Decreto Commissariale degli Usi Civici del 05.11.1935, Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 3 del 27.01.2016 relativo al I incarico, Determinazione Dirigenziale del Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni n. 18138/2016 del 27.07.2016, Verbale della conferenza di servizi del 26.08.2020, Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 del 16.09.2020 relativo al II incarico, Relazione tecnica progetto di variante, stralcio del progetto di variante con sovrapposizione, fotografia aerea, Certificato Urbanistico rilasciato in data 16.09.2020, ai sensi art. 30 comma 2 D.P.R. 380/2001, dal responsabile dell'Area Tecnica;

Rilevato che l'importo economico da riconoscere al Comune di Quassolo (TO), in favore della popolazione uso civista, è fondamentalmente suddivisibile in due principali categorie:

- la prima composta dal ristoro economico per: i mancati frutti annuali pari ad € 105,6= (*opere da cantiere*), i mancati frutti dei terreni oggetto della concessione trentennale pari ad € 999,88= (*impianto, accesso ed elettrodotto*) ed, infine, il canone aggiuntivo per il materiale da scavo in esubero pari ad € 7.157,75=, per un totale parziale di € 8.263,23= [ottomiladuecentosessantatre/23];
- la seconda composta dal riconoscimento economico per: la sospensione annuale degli usi civici pari ad € 5.869,46= (*opere da cantiere*), la sospensione degli usi civici dei terreni oggetto della concessione trentennale pari ad € 55.495,19= (*impianto, accesso ed elettrodotto*), la sospensione degli usi civici dei terreni asserviti per 30 anni dal passaggio di cavi dell'elettrodotto per un importo pari ad € 1.120,18= (*elettrodotto*), la presenza del diritto di superficie relativo alla cabina elettrica pari ad € 6.631,00= (*impianto*) ed, infine, la presenza del diritto di superficie relativo alla struttura ospitante gli impianti pari ad € 63.781,13= (*impianto*), avente un totale parziale corrispondente alla somma di € 132.896,96= [centotrentaduemilaottocentonovantasei/96], da aggiornare annualmente secondo indicizzazione ISTAT;

Considerato che l'importo economico onnicomprensivo di € 141.160,19= [centoquarantunmilacentosessanta/19] come sopra determinato, risulta conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa, alla luce di una disamina di legittimità secondo i coefficienti e parametri economici Regionali applicati;

Tenuto conto che:

- trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata trentennale della concessione, le aree coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
- le opere in progetto andranno a modificare lo stato delle particelle interessate e che, pertanto, per l'intera durata della concessione dovrà prevedersi il mutamento di destinazione d'uso;

Ritenuto, sul punto, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo di destinazione d'uso fermo l'obbligo, al termine della concessione, di ripristino delle aree a cura e spese del Concessionario ex art. 25 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

Evidenziato che, al termine della concessione trentennale, i mappali interessati dovranno essere riportati all'odierno stato di destinazione, ante opera;

Dato atto che l'articolo 25 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 2016 dispone, in caso di concessioni amministrative che possano determinare un depauperamento ambientale del terreno o cambio di destinazione d'uso, la predisposizione da parte del concessionario di idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stima del rispettivo valore e, altresì, fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente;

Visto e considerato che il Piano di dismissione risulta già in possesso dell'Ufficio Usi Civici, con stima dei costi di dismissione dell'impianto al termine dell'esercizio della derivazione idroelettrica, prodotto con ultime integrazioni apportate nel dicembre 2015;

Considerato che:

- ex comma 2 lett. f) dell'articolo 26 del Regolamento Regionale n. 8/R del 27.06.2016, il Piano di ripristino risulta quale allegato tecnico e che, pertanto, è da intendersi adeguato al progetto in variante;
- che la prevista fideiussione bancaria o altra forma di garanzia equivalente, da rendersi ex articolo 25 D.P.G.R. N. 8/R, il cui importo è da considerarsi con adeguamento secondo indicizzazione variazioni ISTAT, verrà prodotta dal Concessionario a seguito del presente favorevole parere o comunque prima dell'inizio dei lavori, e che, la medesima, dovrà essere pari ad almeno un terzo dell'importo dei lavori necessari al ripristino dell'area e dovrà essere trasmessa in copia all'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino;

Viste le precedenti dichiarazioni rese dal Sindaco del Comune di Quassolo, già in possesso dell'Ufficio Usi Civici, con le quali attesta che *l'area interessata dall'impianto idroelettrico di Edison è esclusa dal vincolo di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 e ai sensi dell'articolo 5 del R.D. n. 215 del 13.02.1933 ed è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 [Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio] e dell'articolo 10 della Legge n. 137 del 06.07.2002 articolo 142 lettere c) e h)*;

Dato atto che:

- per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015, al comma 3 lettera a) secondo periodo dell'articolo 6 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 della Legge Regionale Piemonte n. 4 del 05.04.2018, e agli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, è la Città Metropolitana di Torino a dover esprimere, nel caso di concessioni ultradecennali, parere di competenza;
- nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono a carico del sottoscritto cause di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Vista la Legge 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;

Visto l'articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05/06/2003 n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato alla Conferenza Metropolitana in data 14.05.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Visti:

- la Legge n. 1766 del 16.06.1927;
- il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge Regionale n. 29/2009, comma 3 lettera a) secondo periodo articolo 6;
- la Legge Regionale n. 23/2015, comma 2 lettera b) articolo 5;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016;
- la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, articolo 9;
- la Legge n. 168 del 20.11.2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 05.04.2018, articolo 33;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7499 del 07.09.2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-7645 del 05.10.2018, pubblicata sul B.U.R. in data 25.10.2018;
- la Legge Regionale n. 15 del 09.07.2020, articoli 81 e 82;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e l'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015, attraverso i quali la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. DCRS-188 del 29.12.2020, con il quale è stato prorogato sino al 31.1.2021 l'incarico di Dirigente della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi all'Architetto Enrico Bruno Marzilli;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1. Di esprimere, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 lett. a) secondo periodo dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. e dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, su istanza del Comune di Quassolo (TO), parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, quale integrazione per variante progettuale alla Determinazione Dirigenziale della Dirigente del Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni n. 18138 del 27.07.2016 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale nelle parti invariate, al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa, per anni trenta, a favore della Società Edison S.p.a. con sede legale in Milano, sui terreni comunali gravati da uso civico distinti al C.T. Foglio 9 Mappali 419 – 663 – 671 e Foglio 12 Mappali 153 – 161, sulla scorta delle suddivisioni di superficie riportate alla pagina 12 della Relazione Peritale del 24.12.2020, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Quassolo a mezzo di derivazione d'acqua dal fiume Dora Baltea;
2. Di dare atto che la concessione oggetto del presente provvedimento sarà stipulata alle condizioni economiche risultanti dalla Relazione Peritale del professionista incaricato Geometra Luciano Cutellè secondo l'aggiornamento del 24.12.2020 ed approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Quassolo (TO) n. 28 del 28.12.2020, la quale quantifica l'importo del canone concessorio trentennale onnicomprensivo in € 141.160,19= [centoquarantunmilacentosessanta/19], ritenuto conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa e da aggiornare annualmente con ricalcolo per l'adeguamento annuale d'indicizzazione ISTAT, secondo la menzionata relazione;
3. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza nelle ipotesi di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;
4. Di disporre che il Comune di Quassolo (TO) utilizzi la somma percepita in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/2009;
5. Di dare atto che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata trentennale della Concessione, le aree di Civico Demanio coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
6. Di disporre che il Concessionario, per poter correttamente operare sul terreno in questione, dovrà ottenere tutte le prescritte autorizzazioni che sono o potranno rendersi all'uopo necessarie, in difetto delle quali la Concessione eventualmente rilasciata dal Comune dovrà essere revocata;
7. Di disporre che il Comune di Quassolo (TO), in applicazione del comma 3 dell'articolo 24 del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, dovrà trasmettere all'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario, perfezionato ai sensi di legge a cura del Comune ottemperando all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni connesse e conseguenti al presente provvedimento autorizzativo, entro il termine di trenta (30) giorni dall'esecutività dando atto, nello stesso,

della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 del richiamato articolo 24 e della conformità al presente parere;

8. Di dare atto che, al termine o al decadere della Concessione in argomento, gli identificati terreni di Civico Demanio dovranno essere restituiti al Comune di Quassolo, nonché ripristinati a cura e spese del Concessionario, in ipotesi di inadempiente esecuzione dei dettami dello stipulato atto di Concessione Amministrativa;
9. Di disporre che la fideiussione bancaria o altra forma di garanzia equivalente, prodotta dal Concessionario, venga trasmessa in copia all'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino unitamente all'aggiornata documentazione ex art. 25 D.P.G.R. n. 8/R del 2016;
10. Di disporre che, ex comma 3 dell'articolo 44 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016 relativamente alla raccolta finalizzata all'aggiornamento dell'archivio storico regionale degli usi civici dei titoli autorizzatori rilasciati da Codesta Città Metropolitana di Torino, copia integrale del presente provvedimento venga trasmessa al competente Ufficio Usi Civici, Settore Istituzionale della Regione Piemonte;
11. Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione all'indirizzo web www.cittametropolitana.torino.it e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Quassolo (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
12. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Via Confienza n. 10 – Torino, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città Metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua adozione indicata in calce.

Torino, 30/12/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni**

Prot. n. 85 -18138/2016

OGGETTO: Comune di Quassolo. Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione trentennale alla Società Edison S.p.a. su terreni comunali gravati da uso civico per impianto idroelettrico in Comune di Quassolo. Espressione parere favorevole ex comma 3 lett. a) art. 6 Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i..

Il Dirigente

Vista l'istanza prot. n. 1773/16 del 11.07.2016 con la quale il Sindaco del Comune di Quassolo (TO) ha richiesto allo scrivente Servizio la prevista espressione di parere circa la concessione amministrativa trentennale, con contestuale mutamento di destinazione d'uso, in favore della Società Edison S.p.a. [con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 – C.F. 06722600019/P. Iva 08263330014] su terreni comunali gravati da uso civico per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Quassolo a mezzo di derivazione d'acqua dal fiume Dora Baltea;

Preso atto, attraverso la disamina della Relazione Peritale, che i terreni coinvolti gravati da uso civico, di cui l'Amministrazione Comunale di Quassolo è proprietaria, risultano identificati ai Mappali 419 – 663 – 671 del Foglio 9 [di cui il solo 419 assegnato alla Categoria B dal Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici del 5 novembre 1935 – Allegato 2 Relazione Peritale] e ai Mappali 153 – 161 del Foglio 12 [di cui il solo 153 assegnato dal medesimo Decreto Commissariale alla Categoria A];

Preso atto che, per il tramite della Relazione Peritale, alcune particelle, se pur non appaiano specificate nel Decreto di assegnazione a Categoria del Commissario, sono da ritenersi comunque gravate da uso civico perché originate, nella nuova numerazione, da precedenti frazionamenti;

Preso atto, in particolare, che il Mappale 663 del Foglio 9, anche se non elencato nel citato Decreto, deve ritenersi compreso tra i beni immobili gravati in forza del frazionamento del Mappale 419;

Preso atto, nel dettaglio di cui alla Relazione Peritale, che i Mappali 161 del Foglio 12 e 671 del Foglio 9, anche se non elencati nel Decreto Commissariale di cui sopra, devono essere ritenuti gravati perché derivati dal frazionamento del Mappale 153;

Preso atto che tutte le menzionate particelle sono sempre state utilizzate per attività agricole;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Quassolo n. 3 del 27.01.2016 con la quale il Geometra Luciano Cutellè, con Studio a Torino (TO) in

Corso Duca degli Abruzzi n. 31, è stato incaricato della redazione della perizia di quantificazione del canone concessorio;

Vista la perizia di stima del canone di concessione pluriennale predisposta dal professionista incaricato in data 12.05.2016 con allegato verbale di asseverazione del 06.07.2016 dinanzi al Cancelliere del Tribunale Ordinario di Torino;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07.06.2016 con la quale è stata approvata la relazione peritale individuata al passaggio che precede;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08.07.2016 con la quale, preso preliminarmente atto dell'intervenuta asseverazione, è stato approvato il documento peritale depositato in data 20.05.2016, con prot. n. 1400/16, dal Geometra Luciano Cutellè;

Vista la propria nota prot. n. 76277/2016 del 21.06.2016 con la quale, in vista della Conferenza di Servizi decisoria del 23.06.2016 relativa alla domanda di Edison S.p.a. di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in discussione, sono state predisposte e trasmesse le osservazioni procedurali afferenti al caso di specie;

Preso atto delle destinazioni delle particelle coinvolte dal progetto in argomento, per come riportate alla pagina 15 della Relazione Peritale [*Foglio 9 Mappale 663 di mq. 1.884 – la superficie viene data in concessione per la realizzazione di parte dell'impianto idroelettrico di cui mq. 250 per servizi viabilità, mq. 800 per occupazione temporanea del cantiere; Foglio 9 Mappale 419 della superficie complessiva di mq. 11.576 di cui mq. 3.810 viene data in concessione per la realizzazione di parte dell'impianto idroelettrico, mq. 300 per servizi di viabilità (pista sterrata), mq. 36 gravati di servitù per la realizzazione dell'elettrodotto interrato, mq. 7.766 per occupazione temporanea del cantiere; Foglio 9 Mappale 671 della superficie complessiva di mq. 230 viene data in concessione per l'occupazione temporanea del cantiere; Foglio 9 Mappale 153 della superficie complessiva di mq. 40.547 di cui mq. 12.068 per occupazione temporanea del cantiere; Foglio 12 Mappale 161 della superficie complessiva di mq. 5.173 di cui mq. 2.635 viene data in concessione per la realizzazione dell'impianto idroelettrico e bacino di restituzione, mq. 148 gravati di servitù per la realizzazione dell'elettrodotto interrato, mq. 180 per servizi di viabilità (pista sterrata), mq. 2.538 per occupazione temporanea del cantiere*];

Ritenuto che l'importo complessivo periziato, relativo alla determinazione del canone concessorio trentennale (il quale tiene conto delle differenti destinazioni indicate al passaggio che precede), pari ad €. 67.158,62=, è da considerarsi conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa alla luce di una disamina di legittimità tipizzata ai parametri economici riportati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2484/2011 del 29.07.2011;

Considerato, altresì, che le opere in progetto andranno a modificare lo stato delle particelle interessate e che, pertanto, per l'intera durata della concessione dovrà prevedersi il mutamento di destinazione d'uso;

Ritenuto, sul punto, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo di destinazione d'uso fermo l'obbligo, al termine della concessione, di ripristino delle aree a cura e spese del Concessionario;

Evidenziato che, al termine della concessione trentennale, i mappali interessati dovranno essere riportati allo stato odierno di destinazione agricola;

Visti gli estratti di mappa, i rilievi fotografici, la planimetria generale di progetto, le visure catastali, il Certificato Urbanistico del 11.04.2016 e la relazione del Sindaco del Comune di Quassolo del 08.07.2016 circa l'attuale destinazione d'uso dell'area [Allegati 1 – 4 – 6 – 8 – 10 alla Relazione Peritale];

Viste le dichiarazioni del Sindaco del Comune di Quassolo del 08.07.2016 in riferimento alle quali lo stesso attesta che *l'area interessata dall'impianto idroelettrico di Edison è esclusa dal vincolo di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 e ai sensi dell'articolo 5 del R.D. n. 215 del 13.02.1933 ed è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 [Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio] e dell'articolo 10 della Legge n. 137 del 06.07.2002 articolo 142 lettere c) e h)*;

Considerato che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata trentennale della concessione, le aree coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

Visto il Piano di dismissione con stima dei costi di dismissione dell'impianto al termine dell'esercizio della derivazione idroelettrica, prodotto allo scrivente Servizio con ultime integrazioni apportate nel dicembre 2015;

Vista la Legge n. 1766 del 16.06.1927;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;

Vista la Legge Regionale n. 23/2008;

Vista la Legge Regionale n. 29/2009;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2484/2011 del 29.07.2011;

Vista la Legge Regionale n. 23/2015;

Visto il Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016;

Ritenuto che l'espressione del parere favorevole, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Quassolo (TO) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico interessati al progetto in argomento per darli in concessione alla Società Edison S.p.a. [con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 – C.F. 06722600019/P. Iva 08263330014] per un periodo di anni trenta sia conforme, per le motivazioni sopra articolate, agli indirizzi e ai criteri disposti in materia dalle vigenti disposizioni normative;

Tenuto conto che, in termini di competenza, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 [*riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014*], al comma 1 lettera c) dell'articolo 4 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009 e al comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, è la Città Metropolitana di Torino

a dover esprimere, nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, parere obbligatorio e vincolante entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione;

Visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 79-5252/2016 del 08.03.2016 con il quale le nuove funzioni in materia di usi civici, ivi compresa la definizione delle procedure di autorizzazione alle concessioni ultradecennali su beni immobili gravati, sono state attribuite, nelle more di un adeguamento complessivo del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi [ROUS], al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Visto l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di esprimere, per le argomentazioni articolate in premessa ed in applicazione di quanto disposto dal comma 3 lett. a) dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. e dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, da parte del Comune di Quassolo (TO), al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa, per anni trenta, a favore della Società Edison S.p.a. [con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 – C.F. 06722600019/P. Iva 08263330014] sui terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Foglio 9 Mappali 419 – 663 – 671 e Foglio 12 Mappali 153 – 161, sulla scorta delle suddivisioni di superficie riportate alla pagina 15 della trasmessa Relazione Peritale, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Quassolo a mezzo di derivazione d'acqua dal fiume Dora Baltea;
2. Di dare atto che la concessione oggetto del presente provvedimento sarà stipulata alle condizioni economiche risultanti dalla Relazione Peritale [depositata in data 20.05.2016 dal professionista incaricato Geometra Luciano Cutellè, asseverata in data 06.07.2016 e approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08.07.2016], la quale quantifica l'importo complessivo del canone concessorio trentennale in €. 67.158,62=, quest'ultimo ritenuto conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa;
3. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza nelle ipotesi di revisione dei valori periziati, in occasione

di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

4. Di disporre che il Comune di Quassolo (TO) dovrà trasmettere all'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti al presente provvedimento autorizzativo;

5. Di dare atto che il Comune di Quassolo (TO) dovrà destinare tutti i proventi, percepiti per effetto della presente autorizzazione, prioritariamente alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, impiegarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

6. Di dare atto che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata trentennale della concessione, le aree di Civico Demanio coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

7. Di disporre che il Concessionario, per poter correttamente operare sui terreni in questione, dovrà ottenere tutte le prescritte autorizzazioni che sono o potranno rendersi all'uopo necessarie, in difetto delle quali la concessione eventualmente rilasciata dal Comune dovrà essere revocata;

8. Di dare atto che, al termine o al decadere della concessione, gli identificati terreni di Civico Demanio dovranno essere restituiti al Comune ripristinati a cura e spese del Concessionario;

9. Di dare atto che tutte le spese notarili o equipollenti, nonché quelle relative ad eventuali frazionamenti, afferenti al presente provvedimento autorizzativo, sono a totale carico del Concessionario;

10. Di disporre che la presente Determinazione sia pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Quassolo (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

11. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Corso Stati Uniti 45 – Torino, entro il termine di 60 [sessanta] giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città Metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua emanazione indicata in calce.

Torino, li 27.07.2016

Il Dirigente del Servizio Appalti
Contratti ed Espropriazioni
Dott.ssa Domenica VIVENZA

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Domenica VIVENZA